

Casalpusterlengo, 31 marzo 2020

Ai Gentili Sigg.

CLIENTI

Loro Sedi

Oggetto: **Legge di bilancio per il 2020**

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n.304 del 30 dicembre 2019, la legge n.160 del 27.12.2019 (Legge di Bilancio 2020). Si segnalano le principali novità in materia di lavoro.

**Buoni pasto.** E' stato modificato l'ammontare che non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali. In particolare:

- si riduce da € 5,29 a € 4,00 l'ammontare massimo giornaliero esente, in caso di buoni pasto non elettronici;
- si eleva da € 7,00 a € 8,00 euro l'ammontare massimo giornaliero esente, in caso di buoni pasto elettronici;
- si introduce il limite di € 5,29 giornaliero per le indennità sostitutive riconosciute agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.

**Congedo obbligatorio del padre.** La norma proroga per il 2020 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, elevandone la durata a 7 giorni. Inoltre, si dispone che anche per il 2020 il padre possa astenersi per un ulteriore giorno (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima).

**Opzione donna.** Viene estesa la possibilità di accedere al regime "opzione donna" alle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2019 (58 anni di età anagrafica per le lavoratrici dipendenti e 59 anni per le lavoratrici autonome; requisito contributivo di 35 anni).

**Fringe benefit per auto aziendali.** E' stata modificata la percentuale (fino al 31.12.2019 pari al 30%) del valore convenzionale delle tabelle ACI da prendere a riferimento per la quantificazione del benefit rappresentato dall'uso promiscuo delle autovetture aziendali. Per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020 si prevede:

- per le auto con emissione di CO2 non superiori a 60g/km è applicata una percentuale pari al 25%;
- per le auto con emissione di CO2 superiori a 60g/km e non superiori a 160 g/km è applicata una percentuale pari al 30%;
- per le auto con emissione di CO2 superiori a 160g/km e non superiori a 190 g/km è applicata una percentuale pari al 40% per l'anno 2020 e 50% a partire dal 2021;
- per le auto con emissione di CO2 superiori a 190g/km è applicata una percentuale pari al 50% per l'anno 2020 e al 60% a partire dal 2021.

-----

**Esonero contributivo triennale (giovani under 35).** E' stata estesa alle annualità 2019 e 2020 l'esonero per l'assunzione di soggetti di età compresa tra 30 e 34 anni nel limite massimo di importo pari a € 3.000,00 su base annua. In sostanza, assumendo un giovane di età inferiore ai 35 anni che non abbia avuto in precedenza rapporti di lavoro a tempo indeterminato è possibile usufruire, per 3 anni, della riduzione contributiva in commento.

**Sgravio contributivo assunzione apprendisti primo livello.** Si prevede che, per l'anno 2020, per i contratti di apprendistato di primo livello (finalizzati al conseguimento della qualifica e del diploma professionale, del diploma di istruzione secondaria superiore e del certificato di specializzazione tecnica superiore), stipulati nell'anno 2020, sia riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, uno sgravio contributivo del 100% per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

**Credito d'imposta per la formazione 4.0.** Viene prorogato di un anno (per il periodo d'imposta 2020) il riconoscimento del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0.

**Regime forfetario.** Sono apportate alla disciplina vigente le seguenti modifiche:

- Sono stati previsti ulteriori requisiti per l'accesso al regime forfetario. In particolare, sono esclusi i soggetti che nell'anno precedente:
  - hanno sostenuto spese per lavoro accessorio, collaborazioni, lavoro dipendente e assimilati superiore a 20.000 euro;
  - hanno realizzato redditi di lavoro dipendente e assimilato superiore a 30.000 euro. Tale limite non si applica se il rapporto di lavoro è cessato;
- si riduce da 5 a 4 anni il termine per le notifiche di atti di accertamento nei confronti di soggetti che adottano il regime forfetario e che emettono esclusivamente fatture elettroniche;
- si stabilisce che il reddito d'impresa o di lavoro autonomo soggetto al regime forfetario rilevi ai fini della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi tipo riconosciuti in base al requisito reddituale.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed approfondimento.